



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Direzione Generale**

**Contratto integrativo regionale quadriennale concernente la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle relazioni sindacali a livello regionale per il comparto "Scuola"**

Il giorno **5 settembre 2008**, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente accordo, per procedere alla contrattazione integrativa quadriennale regionale concernente la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle relazioni sindacali a livello regionale.

**LE PARTI**

**VISTA** la Legge 20/5/1970, n.300;

**VISTO** il D.Lgs. 30/3/2001 n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il D.Lgs. 16/4/1994 n.297, recante il Testo Unico delle leggi vigenti in materia di istruzione;

**VISTO** il C.C.N.Q. 7/8/1998 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le libertà e prerogative sindacali;

**VISTA** la Legge 15/3/1997 n.59, e in particolare l'art.21;

**VISTO** il C.C.N.L. del comparto Scuola, sottoscritto il 29/11/2007, valido per il quadriennio giuridico 2006/2009, con particolare riferimento alle norme contenute nel Capo II (artt. 3-8);

**STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE**

**PARTE I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1 - Finalità, campo di applicazione, durata, decorrenza del contratto.**

1. Il presente contratto integrativo regionale quadriennale mira a definire i criteri e le modalità per lo svolgimento delle relazioni sindacali a livello regionale per il personale del comparto "Scuola", con particolare riferimento alle materie indicate nell'art.4, comma 4 del C.C.N.L. 29/11/2007, ad eccezione della fruizione dei permessi per il diritto allo studio, che formerà oggetto di separata contrattazione.

2. Il presente contratto si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art.2, lettera I del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto l'11/6/2007.

3. Il presente contratto concerne il periodo intercorrente tra la data della sua sottoscrizione e il 31/12/2009, data in cui cesseranno gli effetti giuridici del C.C.N.L. 29/11/2007.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto decentrato.

5. Resta comunque salva la possibilità di apportare modifiche e/o integrazioni al presente contratto, a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o conseguenti a necessità di modifiche ritenute utili dalle parti contraenti.

6. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione, la Direzione Scolastica Regionale procederà alla trasmissione di copia integrale del presente contratto decentrato a tutte le istituzioni scolastiche della Regione Puglia, le quali ne cureranno l'affissione all'Albo entro 5 giorni dalla ricezione, ed al suo inserimento nel sito web dell'Amministrazione.

## PARTE II RELAZIONI SINDACALI

### ART. 2 - Obiettivi e strumenti.

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di temperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato ai criteri della correttezza e della trasparenza dei comportamenti.

2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

a) **contrattazione collettiva**: si svolge a livello integrativo con le modalità, i tempi e le materie indicate nel successivo art.3;

b) **partecipazione**: si articola negli istituti dell'informazione, della concertazione e delle intese. Essa può prevedere altresì l'istituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive, secondo le modalità indicate nell'art.4;

c) **interpretazione autentica** dei contratti integrativi.

### ART. 3 - Contrattazione collettiva integrativa.

1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.

2. Presso l'Ufficio Scolastico Regionale la contrattazione integrativa si svolge annualmente o con cadenza quadriennale, in relazione alle singole materie da trattare, così come specificate nell'art.4, commi 3 e 4, C.C.N.L. 29/11/2007.

3. Sono oggetto di **contrattazione annuale** le seguenti materie:

a) *linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;*

b) *criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall'Ente Regione e da Enti diversi dal MPI, a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo migratorio, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi, da concludersi entro il 31 ottobre;*

- c) criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo ed ATA;*
- d) criteri di utilizzazione del personale;*
- e) criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione.*

4. Sono oggetto di **contrattazione quadriennale** le seguenti materie:

- a) criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;*
- b) criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali;*
- c) istituzione di procedure di raffreddamento dell'eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica;*
- d) modalità per la costituzione di una commissione bilaterale incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale.*

5. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt.40 e 40 bis del d.lgs. 30/3/2001 n.165. Entro i primi **10 giorni** di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Decorso ulteriori **20 giorni** dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa, nell'ambito della vigente disciplina contrattuale.

6. Relativamente alle materie di contrattazione integrativa annuale, l'Ufficio Scolastico Regionale formalizza la propria proposta contrattuale di norma entro il **30 ottobre** e, comunque, entro i successivi 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di inizio delle trattative.

#### **ART. 4 - Partecipazione.**

1. L'Amministrazione scolastica regionale fornisce, con cadenza annuale, **informazioni preventive** e la relativa documentazione cartacea e/o informatica, con congruo anticipo, salvo i casi di motivata urgenza, ai soggetti identificati all'art.7 C.C.N.L. 29/11/2007 sulle seguenti materie:

- a) formazione in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero;*
- b) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;*
- c) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;*
- d) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;*
- e) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell'attività scolastica;*
- f) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;*
- g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;*
- h) andamento generale della mobilità;*
- i) esiti dei monitoraggi effettuati dall'Amministrazione;*
- j) accesso all'intranet scolastico per le informazioni di cui sono titolari le OO.SS. ai sensi del relativo CCNQ;*
- k) informazione sulle risorse globali assegnate alle scuole per il loro funzionamento e sui relativi criteri di ripartizione.*

2. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica, può essere consensualmente decisa la formazione di **commissioni paritetiche**, per un esame più approfondito di singoli problemi al fine di avanzare proposte non vincolanti per l'Amministrazione e di formulare raccomandazioni ai soggetti della contrattazione integrativa. La richiesta di incontro può essere presentata sia dalle singole OO.SS. sia dall'USR Puglia, che fisserà la data della riunione nel più congruo periodo in relazione alle specifiche materie e alle esigenze di funzionalità del servizio, provvedendo altresì ad inoltrare agli altri soggetti sindacali copia della richiesta.

3. Ricevuta l'informazione i soggetti sindacali di cui all'art.7 C.C.N.L. 29/11/2007 possono chiedere, nel termine di due giorni lavorativi successivi, che venga attivato un tavolo di **concertazione**. Quest'ultimo verrà aperto dall'Amministrazione nel termine di **5 giorni lavorativi** successivi al ricevimento della richiesta e dovrà in ogni caso concludersi nel termine perentorio di **7 giorni lavorativi** dalla sua apertura. Dell'esito della concertazione, qualora non si raggiunga l'unanimità dei consensi, viene redatto apposito verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

4. In aggiunta alle materie indicate nel precedente comma 1, l'USR Puglia fornirà periodicamente alle OO.SS. una informativa sulla situazione complessiva delle scuole paritarie in ambito regionale.

5. Tenuto conto dell'articolazione su base provinciale dell'USR Puglia (art.7, comma 2 del D.P.R. 21.12.2007, n.260 e art.3 del D.M. 11.4.2008), i dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali forniranno alle rappresentanze provinciali delle OO.SS. aventi titolo, con le medesime modalità organizzative di cui al successivo articolo 5, informazioni preventive in ordine alle funzioni loro assegnate direttamente dall'art.7 del D.P.R. 260/2007 ovvero delegate dal Direttore Generale Regionale, nonché su altre materie di carattere generale.

#### **ART. 5 - Modalità organizzative.**

1. Nell'ambito dell'attuale struttura della Direzione Regionale andrà individuato un ufficio (al quale le OO.SS. regionali potranno sempre accedere) con il compito di coordinare i rapporti con le OO.SS., con particolare riferimento all'informativa, alla richiesta di atti ufficiali e alle convocazioni delle OO.SS. medesime, che dovranno essere effettuate con il mezzo più sollecito e, comunque, in forma scritta.

2. Presso l'Ufficio Scolastico Regionale sarà individuato un apposito spazio per le esigenze di affissione di materiale a contenuto sindacale delle OO.SS. abilitate alla contrattazione integrativa.

3. Alle singole riunioni potranno partecipare i segretari regionali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo o loro delegati, eventualmente accompagnati da personale esperto nella materia da trattare.

4. Laddove possibile e fatti salvi i casi di necessità ed urgenza, si cercherà di programmare un calendario mensile degli incontri tra le parti.

5. Ai fini della massima trasparenza dell'attività posta in essere, l'Amministrazione consegnerà ad ogni organizzazione sindacale copia degli atti di carattere generale emessi dall'Ufficio (graduatorie, elenchi, decreti, circolari, direttive, ecc.), eventualmente avvalendosi della struttura di cui al precedente comma 1.

6. Le determinazioni assunte nel corso delle singole riunioni saranno riportate in un apposito, sintetico verbale e saranno pubblicizzate con i mezzi a disposizione delle parti, non esclusa la diramazione di comunicati congiunti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30/6/2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Almeno due volte nel corso dell'anno le parti si incontreranno per esaminare lo stato delle relazioni sindacali a livello decentrato, anche sulla base di un monitoraggio a campione sui risultati delle intese sottoscritte.

#### **ART. 6 - Composizione delle delegazioni.**

1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

a) Per la parte pubblica:

- dal direttore generale o da un suo delegato;
  - dal dirigente interessato alla materia oggetto della contrattazione;
  - da altro personale individuato dal direttore generale.
- b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L. 29/11/2007, secondo le modalità indicate nel precedente art.5.

#### **ART. 7 - Interpretazione autentica dei contratti.**

1. In attuazione dell'art.49 del d.lgs. 30/3/2001 n.165, quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo integrativo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro **30 giorni** dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro **30 giorni** dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo integrativo.

### PARTE III ASSEMBLEE E PERMESSI SINDACALI

#### **ART. 8 - Assemblee Territoriali.**

1. Le Segreterie regionali, provinciali e territoriali delle Organizzazioni Sindacali rappresentative, ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali in vigore (FLC - CGIL, CISL - Scuola, UIL - Scuola, SNALS - CONFSAL, Fed. Naz. GILDA/UNAMS), possono convocare assemblee sia in orario sia fuori orario di servizio, a livello regionale, provinciale, territoriale o di singola istituzione scolastica. Le assemblee a livello di singola istituzione scolastica possono essere indette anche dalle RSU.
2. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali idonei ed adeguatamente attrezzati sul luogo di lavoro concordati con il dirigente scolastico, per **n.10 ore pro capite in ciascun anno scolastico**, senza decurtazione della retribuzione.
3. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
4. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti (personale docente, educativo e ATA) o gruppi di essi sono indette, con specifico ordine del giorno, dai seguenti soggetti sindacali:
  - a) singolarmente o congiuntamente da una o più delle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nel precedente comma 1;
  - b) dalla R.S.U. congiuntamente con una o più delle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nel precedente comma 1;
  - c) dalla R.S.U. nel suo complesso (e non dai singoli componenti), con le modalità di cui all'art.8, comma 1, dell'accordo quadro sulla elezione delle R.S.U. del 7/8/1998.

Nella gestione del monte ore annuale, si sottolinea l'esigenza di contemperare l'esercizio delle legittime prerogative di ciascun soggetto sindacale.

5. Le assemblee del personale docente coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea; nel medesimo giorno possono essere svolte assemblee disgiunte, purché nella stessa fascia oraria. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal presente comma, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all'art.6 del CCNL 29/11/2007 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.

6. Per le assemblee che coinvolgono contemporaneamente più ordini e gradi di scuole, nelle quali l'orario di svolgimento delle attività didattiche sia differenziato, si considera convenzionalmente riportato alle **ore 8,00** l'inizio delle attività e alle **ore 13,00** il termine delle medesime attività, ai fini del computo delle ore di assemblea. Le assemblee che coinvolgono particolari categorie di lavoratori (docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado in servizio nel turno pomeridiano, docenti dei corsi serali negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado, docenti dei corsi EDA, docenti di strumento musicale, ecc.) possono essere convocate, sempre nei limiti del monte ore annuale individuale di cui al precedente comma 2, con sospensione dell'attività didattica anche in orari non coincidenti con lo svolgimento delle assemblee medesime, secondo modalità che comportino il minor disagio possibile per gli alunni; in particolare, laddove sia funzionante il servizio di mensa, le attività didattiche si svolgeranno in unico turno antimeridiano.

7. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di **due ore** se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell'ambito dello stesso comune.

8. Nei limiti di quanto previsto dall'art.8 del C.C.N.L. 29/11/2007 ed ai sensi di quanto disposto al comma 6 del medesimo articolo, nel caso di assemblee territoriali provinciali o che comunque coinvolgano i dipendenti di almeno due istituzioni scolastiche, la durata massima non può essere superiore a **tre ore**, sempre nel limite di cui al comma 2 del presente articolo.

9. Si conviene, altresì, sempre nei limiti di quanto previsto dall'art.8 del C.C.N.L. 24/7/2003 ed ai sensi di quanto disposto al comma 6 dello stesso articolo, che le assemblee territoriali regionali indette in orario di servizio possano avere una durata massima di **quattro ore** e che possano essere convocate nel limite massimo di **una** per ogni anno scolastico per le diverse tipologie di personale e sempre nel limite di cui al comma 2 del presente articolo.

10. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori **almeno 6 giorni prima**, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti delle istituzioni scolastiche o educative interessate all'assemblea. A tal fine, i dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali comunicheranno, su supporto informatico, alle OO.SS. abilitate ad indire l'assemblea, l'elenco completo di tutte le istituzioni scolastiche ed educative del proprio territorio, comprensivo dell'indirizzo della sede centrale, del numero di telefono, del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica; annualmente, **entro il 31 ottobre**, dovranno essere comunicate le eventuali variazioni al predetto elenco. Per consentire la più ampia partecipazione del personale interessato, nell'ipotesi di assemblee provinciali o regionali l'avviso di convocazione potrà essere inviato, su supporto informatico, anche all'Ufficio Scolastico Provinciale e all'Ufficio Scolastico Regionale, secondo l'ambito territoriale di rispettiva competenza, per il successivo inserimento sul sito web dei rispettivi Uffici.

11. I dirigenti scolastici predispongono quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano affisse all'Albo delle istituzioni scolastiche o educative **nella stessa giornata** in cui pervengono, nonché **entro il giorno successivo** nelle eventuali succursali o sedi staccate. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno.

Nel termine delle successive **48 ore**, altri soggetti sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o, nei limiti di disponibilità di locali, assemblee separate.

La comunicazione definitiva relativa all'assemblea, o alle assemblee, di cui al presente comma va affissa all'Albo dell'istituzione scolastica prescelta entro il suddetto termine di **48 ore**, dandone comunicazione alle altre sedi. La stessa comunicazione va contestualmente inviata anche alle OO.SS. richiedenti.

12. Il dirigente scolastico contestualmente all'affissione all'Albo trasmetterà la comunicazione definitiva, di cui al comma precedente, con circolare interna al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta da parte del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.

13. Sarà cura del dirigente scolastico:

a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospendere le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;

b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilire con la contrattazione d'istituto, ai sensi dell'art.6 C.C.N.L. 29/11/2007, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. In mancanza di intesa, ai fini della garanzia dell'espletamento dei servizi essenziali, il dirigente scolastico può disporre, applicando il criterio della rotazione, la permanenza in servizio di n.1 assistente amministrativo per ciascuna istituzione scolastica e di n.1 collaboratore scolastico per ciascun plesso e/o succursale e/o sezione staccata.

14. Le assemblee sindacali non possono essere svolte in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

15. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 2, 4 e 12 del presente articolo si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento di cui all'art.29 C.C.N.L. 29/11/2007.

16. Nell'ipotesi di partecipazione ad assemblee non coincidenti con le ore finali del proprio turno di servizio ed in presenza di particolari motivi riconducibili alla distanza tra il luogo di svolgimento dell'assemblea e la sede di servizio, il personale ATA può, secondo le eventuali intese intercorse tra la RSU e il dirigente scolastico, non riassumere servizio al termine dell'assemblea. In tal caso, il servizio non prestato sarà recuperato secondo le modalità definite nel contratto integrativo d'istituto.

17. Per le assemblee indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 4 del presente articolo, fermo restando l'obbligo dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali, la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico dell'avviso riguardante l'assemblea e la comunicazione al personale interessato.

18. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art.2 del C.C.N.Q. 7/8/1998 e dall'art.8 C.C.N.L. Scuola 29/11/2007.

## **ART. 9 - Esercizio dei permessi sindacali: a) disposizioni comuni.**

1. Per l'esercizio dei permessi sindacali, si fa riferimento alle seguenti fonti normative: Legge 20/5/1970, n.300; D.Lgs. 30/3/2001, n.165 (art.50); Accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7/8/1998 e successive modifiche; C.C.N.Q. 7/8/1998 (artt.8 ss.) e successivi C.C.N.Q. integrativi 27/1/1999 e

24/9/2007; C.C.N.I. comparto Scuola 8/10/1999, come modificato dal C.C.N.I. 24/11/1999; C.C.N.Q. 9/8/2000; C.C.N.Q. 18/12/2002; C.C.N.Q. 31/10/2007; nota MPI - Gabinetto n.14121 del 22/11/2007; C.C.N.L. comparto Scuola 29/11/2007;.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che i permessi sindacali configurano un diritto potestativo, il cui concreto esercizio è rimesso alla semplice richiesta del lavoratore, ricorrendo le condizioni legali e contrattuali per la fruizione dei permessi medesimi e fatto salvo quanto precisato nel successivo comma 3.

3. Ai sensi dell'art.10, comma 6, C.C.N.Q. 7/8/1998, nell'utilizzo di qualunque tipologia di permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa nell'ambito dell'istituzione scolastica e/o educativa di appartenenza del dipendente. A tal fine, si concorda che la fruizione dei permessi vada comunicata con atto scritto al dirigente scolastico, a cura delle Segreterie regionali o provinciali o territoriali delle Organizzazioni Sindacali rappresentative ovvero direttamente dal dirigente sindacale che sia stato formalmente accreditato dall'organizzazione di appartenenza all'inizio di ciascun anno scolastico, di norma **almeno due giorni prima** della fruizione medesima. Tale comunicazione, relativamente ai permessi per i quali sia prevista la determinazione di un contingente nazionale, sarà inviata anche all'Ufficio Scolastico Provinciale competente per territorio.

4. La verifica circa l'effettiva utilizzazione dei permessi da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.

5. Tenuto conto delle disposizioni contenute nel precedente comma 1, negli articoli seguenti vengono disciplinate le diverse tipologie di permessi.

Si precisa, in proposito, che la locuzione "organizzazioni sindacali rappresentative", contenuta nei medesimi articoli, va riferita alle seguenti organizzazioni elencate nella Tavola 10-Scuola, allegata al C.C.N.Q. 31/10/2007: FLC-CGIL, CISL - Scuola, UIL - Scuola, SNALS - CONFSAL, Fed. Naz. GILDA/UNAMS.

#### **ART. 10 - Esercizio dei permessi sindacali: b) permessi retribuiti.**

1. Nei limiti determinati a livello nazionale per ciascun anno scolastico e per ciascuna organizzazione sindacale, possono usufruire nei luoghi di lavoro di permessi retribuiti, giornalieri ed orari, i dirigenti sindacali di cui all'art.10, comma 1, C.C.N.Q. 7/8/1998, non collocati in distacco sindacale:

- componenti delle RSU;
- dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che, dopo la elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro nonché quelli delle medesime associazioni aventi titolo a partecipare alla contrattazione integrativa;
- dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi statuari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative.

2. I permessi retribuiti, che sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, possono essere fruiti per le seguenti finalità:

- espletamento del mandato;
- partecipazione a trattative sindacali;
- partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.

3. Tali permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica (personale docente ed educativo), i **5 giorni lavorativi** e, in ogni caso, i **12 giorni nel corso dell'intero anno scolastico**. A norma dell'art.6, comma 3, C.C.N.Q. 18/12/2002, nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa e nel rispetto del principio fissato per assicurare la continuità didattica, il cumulo dei permessi (5 giorni lavorativi a

bimestre), fermo restando il limite massimo di 12 giorni nel corso dell'anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti.

4. Nell'ipotesi di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all'orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.

5. A norma dell'art.7, comma 8, C.C.N.Q. 7/8/1998, i dirigenti sindacali collocati in posizione di semi-distacco o di semi-aspettativa non possono usufruire dei permessi previsti negli artt.8 e 9 del medesimo C.C.N.Q. In caso di urgenza, è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato, senza riduzione del debito orario, che dovrà comunque essere recuperato nell'arco dello stesso mese. Gli stessi potranno, comunque, usufruire dei permessi di cui all'art.11 C.C.N.Q. 7/8/1998.

#### **ART. 11 - Esercizio dei permessi sindacali: c) cumulo di permessi sindacali retribuiti.**

1. Ai sensi dell'art.6, comma 1, C.C.N.Q. 27/1/1999 e del C.C.N.I. comparto Scuola 8/10/1999, come modificato dal successivo C.C.N.I. 24/11/1999, si conviene che i dirigenti sindacali delle OO.SS. rappresentative non tenuti ad assicurare la continuità didattica (personale ATA) possano cumulare i permessi, senza oneri aggiuntivi anche indiretti, secondo le seguenti modalità:

- direttore dei servizi generali e amministrativi: **fino ad un massimo di 12 giorni**. Tale periodo può essere richiesto per non più di tre volte nel corso dell'anno scolastico, con un intervallo di effettivo servizio non inferiore a 15 giorni tra un periodo e l'altro;
- restante personale ATA: **fino ad un massimo di 20 giorni**. Tale periodo può essere richiesto per non più di tre volte nel corso dell'anno scolastico, con un intervallo di effettivo servizio non inferiore a 10 giorni tra un periodo e l'altro.

2. Tali cumuli non possono essere fruiti in continuità con le altre assenze previste dagli istituti contrattuali, nonché durante lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

3. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi, anche frazionati, non superiori a **12 giorni per trimestre**, ai sensi dell'art.10, comma 5, C.C.N.Q. 7/8/1998.

#### **ART. 12 - Esercizio dei permessi sindacali: d) permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari.**

1. Ai sensi dell'art.11 C.C.N.Q. 7/8/1998, le OO.SS. rappresentative sono titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri, per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali di cui all'art.10, comma 1, C.C.N.Q. 7/8/1998, che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, nei limiti del contingente complessivo determinato a livello nazionale.

#### **ART. 13 - Esercizio dei permessi sindacali: e) permessi sindacali non retribuiti.**

1. I dirigenti sindacali indicati nell'art.10, comma 1, C.C.N.Q. 7/8/1998 hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a **8 giorni l'anno**, cumulabili anche trimestralmente.

2. I dirigenti di cui al precedente comma 1, che intendano esercitare il diritto ivi previsto, devono darne comunicazione scritta al dirigente scolastico **di regola 3 giorni prima**, per il tramite della propria associazione sindacale.

**ART. 14 - Esercizio dei permessi sindacali: f) permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU).**

1. Le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) possono fruire di permessi sindacali in misura pari a **30 minuti per ciascun dipendente** in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art.3, comma 2, C.C.N.Q. 31/10/2007.
2. Il contingente di permessi spettanti alla RSU viene determinato, per ciascun anno scolastico, dal dirigente scolastico, il quale provvede a comunicarlo tempestivamente alla RSU medesima.
3. Il contingente dei permessi attribuito, nonché l'eventuale distribuzione tra i vari componenti, è gestita autonomamente dalla RSU, nei limiti del tetto massimo e con l'osservanza delle disposizioni, anche di carattere pattizio, vigenti.

**ART. 15 - Esercizio dei permessi sindacali: g) permessi di spettanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).**

1. A norma dell'art.73 C.C.N.L. comparto Scuola 29/11/2007, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari, pari a **40 ore annue**, per ogni rappresentante, per l'espletamento dei compiti di cui all'art.19 del D.Lgs. 626/94, così come modificato dall'art.50 del D.Lgs. 9/4/2008, n.81; per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), l) dell'art.19 del D.Lgs. 626/94, così come modificato dall'art.50 del D.Lgs. 9/4/2008, n.81, il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.
2. A causa dello svolgimento della propria attività, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

PARTE IV  
ORGANISMI DI RAFFREDDAMENTO E DI SUPPORTO

**ART. 16 - Istituzione di procedure di raffreddamento dell'eventuale conflittualità generatasi a livello di singola istituzione scolastica (art.4, comma 4, lettera c) C.C.N.L. 29.11.2007).**

1. Allo scopo di favorire una composizione stragiudiziale degli eventuali conflitti che dovessero insorgere all'interno delle singole istituzioni scolastiche operanti sul territorio regionale, in relazione alle materie demandate a tale livello di relazioni sindacali dall'art.6 C.C.N.L. 29.11.2007, le parti convengono sulla necessità di istituire procedure di raffreddamento di tali conflitti, secondo le modalità di seguito indicate.
2. Qualora dovesse insorgere un conflitto a livello di istituzione scolastica, le parti in causa (dirigente scolastico e rappresentanza sindacale) potranno chiedere, anche in forma disgiunta, l'attivazione di un tentativo di raffreddamento, da esperirsi dinanzi all'organismo di cui al successivo comma 3. Quest'ultimo organismo potrà ritenere ammissibile la richiesta, qualora il conflitto sia riferito a questioni di rilevanza generale ed abbia assunto connotazioni di particolare gravità.

3. Per le finalità anzidette presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia verrà istituito, con provvedimento formale da emanarsi da parte del dirigente responsabile, un **organismo di raffreddamento regionale** composto da:

- il direttore generale o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- uno o più dirigenti dell'USR Puglia, designato/i dal direttore generale in relazione alla materia oggetto del conflitto;
- i rappresentanti delle OO.SS. regionali che sottoscrivono il presente accordo;
- un funzionario dell'USR Puglia, di qualifica corrispondente all'Area B o superiore, con funzioni di segretario.

4. L'istanza di raffreddamento dovrà essere prodotta all'organo di cui al precedente comma 3, con la sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la questione controversa. Dell'esito del tentativo di conciliazione, che dovrà concludersi nel più breve tempo possibile e con la presenza delle parti in conflitto, sarà redatto apposito **verbale**, contenente precise indicazioni in ordine al superamento del conflitto medesimo. Fino alla conclusione del tentativo di raffreddamento le parti non assumono iniziative unilaterali sulla materia oggetto della controversia.

**ART. 17 - Definizione delle modalità per la costituzione di una commissione bilaterale per l'assistenza, il supporto e il monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale (art.4, comma 4, lettera d) C.C.N.L. 29.11.2007).**

1. La **commissione bilaterale** prevista dall'art.4, comma 4, lettera d) C.C.N.L. 29.11.2007 è costituita da un rappresentante per ogni organizzazione sindacale firmataria del medesimo contratto, dal Presidente designato dal Direttore Regionale e da due dirigenti dell'USR Puglia.

I componenti la Commissione bilaterale non possono far parte dell'Organismo di raffreddamento previsto dal precedente art.16.

2. L'azione di assistenza e supporto della commissione consiste nel fornire, alle parti richiedenti, elementi utili per la soluzione di questioni non ancora definite nella contrattazione integrativa d'istituto, successivamente alla scadenza del termine del 30 novembre di cui all'art.6, comma 2, C.C.N.L. 29.11.2007.

A tal fine, ciascuna delle parti in causa può indirizzare richiesta di assistenza alla commissione, **di norma fra l'1 e il 15 dicembre di ciascun anno**, salvo eccezionali e comprovati motivi. Su ciascuna richiesta la commissione fornisce, per iscritto, il proprio parere orientativo **entro e non oltre il 15 gennaio** dell'anno successivo. Per le richieste tardive, qualora ritenute ammissibili, la commissione si esprime **entro 30 giorni** dal ricevimento della richiesta.

3. Relativamente all'azione di monitoraggio, da svolgersi annualmente e da concludersi di norma entro il **31 gennaio** di ciascun anno, la commissione bilaterale definisce una scheda di rilevazione delle contrattazioni di istituto, utile a rilevare, anche con modalità telematiche, lo stato delle contrattazioni di istituto.

4. Per il suo funzionamento la commissione bilaterale si avvale del supporto dell'ufficio che sarà appositamente individuato dalla Direzione Scolastica Regionale, cui indirizzare le richieste, e di un

funzionario dell'USR Puglia, di qualifica corrispondente all'Area B o superiore, con funzioni di segretario.

5. La commissione bilaterale redige, al termine di ogni anno scolastico, apposito rapporto, da consegnare all'USR Puglia, all'organismo di raffreddamento di cui al precedente art.16 e alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. 29.11.2007, in merito all'attività svolta, con l'indicazione delle materie su cui è stata chiamata e fornire assistenza, dei pareri forniti e degli esiti conseguenti.

## PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

### **ART. 18 - Norma finale.**

1. Per quanto non previsto nel presente accordo, si applicano le norme contenute nel C.C.N.L. 29/11/2007 e le altre disposizioni vigenti in materia, compresi i contratti collettivi nazionali decentrati.

2. Le parti concordano circa la necessità di incontrarsi, al termine del primo anno di applicazione del presente accordo, al fine di verificare l'eventuale necessità di apportarvi modifiche e/o correttivi. Relativamente alle procedure di raffreddamento e di supporto previste nella Parte IV, tale verifica sarà effettuata dopo 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto integrativo regionale.

3. A norma dell'art.48 del d.lgs. 30/3/2001 n.165, si dichiara che il presente accordo non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

## **LE PARTI FIRMATARIE**

### **PER LA PARTE PUBBLICA**

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| dr.ssa Lucrezia Stellacci | Direttore Generale USR Puglia _____    |
| dr. Ruggiero Francavilla  | Dirigente Vicario USR Puglia _____     |
| dr. Corrado Nappi         | Dirigente Ufficio III USR Puglia _____ |
| dr. Mario Angelini        | Dirigente Ufficio IV USR Puglia _____  |

### **PER LA PARTE SINDACALE**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| F.L.C. - C.G.I.L.    | _____ |
| C.I.S.L. - Scuola    | _____ |
| U.I.L. - Scuola      | _____ |
| S.N.A.L.S. - CONFSAL | _____ |
| GILDA - UNAMS        | _____ |